



COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO

Via Guglielmo Marconi, 58; Provincia di Treviso - *Medaglia d'argento al valore civile*
Gemellato con la Città di Boves (CN) – Medaglia d'oro al valore civile e militare
Gemellato con la Città di Labastide St. Pierre (F)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 69 Del 20-09-18

ORIGINALE

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO 2017 DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO CON I BILANCI DEI PROPRI ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI E DELLE SOCIETA' CONTROLLATE E PARTECIPATE AI SENSI DELL'ART. 51, COMMA 8, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267.

L'anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di settembre alle ore 18:45, presso questa Sede Municipale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

PARISOTTO DIEGO	Sindaco	A
BARICHELLO ENRICO	Vice Sindaco	P
LUISON OMAR	Assessore	P
CANDIOTTO MICHELA	Assessore	P
CIVIERO ALESSIA	Assessore	P

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Vice Sindaco BARICHELLO ENRICO assistito dal VICE SEGRETARIO COMUNALE Dott. Zen Giorgio

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), e in particolare:
 - l'articolo 42 del TUEL;
 - l'articolo 48 del TUEL;
 - l'articolo 151, comma 8, del TUEL;
 - l'articolo 233-bis del TUEL;
 - l'articolo 147-quater del TUEL;
- gli articoli da 11-bis a 11-quinquies del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- l'art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011, attinente ai principi contabili generali e applicati;
- gli allegati n. 1, n. 4/1, n. 4/2, n. 4/3 e n. 4/4 del D.Lgs. n. 118/2011;
- l'allegato n. 11 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 30/12/2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017-2019, e successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 30/12/2016 con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per il triennio 2017-2019, e successive variazioni;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 27/04/2018 con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2017 ai sensi dell'art. 227 del TUEL;
- il regolamento di contabilità;

RICHIAMATO l'art. 11-bis del D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011, secondo cui gli enti locali redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, e ne dettano i criteri per l'individuazione dei soggetti facenti parte del *perimetro di consolidamento*, sulla base del principio contabile allegato 4/4 del D.Lgs. n. 118/2011 che ne disciplina le modalità;

RILEVATO che:

- il bilancio consolidato degli Enti locali è un documento consuntivo che rappresenta i risultati economico-patrimoniali e finanziari del gruppo pubblico locale;
- il bilancio consolidato permette la rappresentazione del patrimonio e del reddito di gruppo, essendo costituito attraverso l'aggregazione dei bilanci d'esercizio delle partecipate;
- il Comune è inteso quale capogruppo, mentre gli organismi partecipati (organismi ed enti strumentali e società) sono organi controllati o partecipati su cui il Comune esercita un controllo o un'influenza;

PREMESSO che questo ente:

- con deliberazione della Consiglio Comunale n. 50 in data 25/11/2015, ha rinviato all'esercizio 2016 l'adozione della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato, quest'ultimo approvato, per la prima volta, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 02/10/2017;
- con delibera di Giunta Comunale n. 59 del 25/08/2018, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. n. 118/2011 (come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014) in materia di predisposizione del "*bilancio consolidato*", questo ente ha provveduto ad approvare rispettivamente:
 - il seguente elenco costituente il cosiddetto "**Gruppo Amministrazione Pubblica GAP**":

ELENCO		
GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO – ANNO 2017		
N.	RAGIONE SOCIALE	QUOTA DI PARTECIPAZ.
1	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL (ATS SRL)	1,5542%
2	CONSIGLIO DI BACINO PRIULA	1,22%

- il seguente elenco degli Enti/Società ricompresi nel “perimetro di consolidamento”:

ELENCO						
ENTI E SOCIETA' DA INCLUDERE NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO						
N.	DENOMINAZIONE ENTE O SOCIETA'	QUOTA DI PARTECIPAZ.	TOTALE ATTIVO (10%)	PATRIM. NETTO (10%)	TOTALE RICAVI CARATTERISTICI (10%)	CONSOLIDAMENTO E METODO
1	COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO	==	1.792.652,26	1.375.764,10	179.664,07	CAPOGRUPPO
2	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL (ATS SRL)	1,5542%	194.492.927,00	42.149.203,00	42.410.240,00	SI metodo proporzionale
3	CONSIGLIO DI BACINO PRIULA	1,22%	25.989.366,00	12.703.552,00	3.390.061,00	SI metodo proporzionale bilancio consolidato

DATO ATTO che in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 118/2011 e secondo le disposizioni contenute nella delibera di Giunta Comunale n. 59 del 28/08/2018, agli enti e alle società ricomprese nel “perimetro di consolidamento” sono state inviate, con nota protocollo n. 11928 del 29/08/2018, *le linee guida per la predisposizione del bilancio consolidato*, corredate da un fac-simile di *scheda operazioni infragruppo* riepilogativa dei dati necessari alla predisposizione del bilancio consolidato;

DATO ATTO che alla data attuale non è ancora ben noto l’ambito applicativo della norma relativamente sia al “gruppo amministrazione pubblica” sia a “perimetro di consolidamento”;

TUTTO CIO’ PREMESSO rilevato che, ai sensi principio contabile 4/4 allegato al D.Lgs. n. 118/2011, risultano enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento e che, conseguentemente, il Comune di Castello di Godego procede all’approvazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio 2017 con il Consorzio di Bacino Priula e con l’Alto Trevigiano Servizi Srl;

DATO ATTO che nello stato patrimoniale del rendiconto di gestione 2017, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 27/04/2018, sono valorizzati i patrimoni netti delle partecipate, sulle quali il Comune di Castello di Godego non esercita un controllo di diritto e di fatto, per un valore pari alla corrispondente quota percentuale detenuta e che conseguentemente tale quota è stata rettificata in diminuzione in sede di redazione del bilancio consolidato 2017 del Comune di Castello di Godego, per evitare di essere computata due volte;

VISTI:

- il conto economico e lo stato patrimoniale del Comune di Castello di Godego al 31/12/2017, per come approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 27/04/2018 (agli atti dell’ufficio ragioneria);
- il conto economico e lo stato patrimoniale del Consorzio di Bacino Priula al 31/12/2017 (agli atti dell’ufficio ragioneria),

- il conto economico e lo stato patrimoniale dell'Alto Trevigiano Servizi Srl al 31/12/2017 (agli atti dell'ufficio ragioneria);

ESAMINATO lo schema di bilancio consolidato 2017 predisposto dal Responsabile del Servizio Finanziario, composto dal conto economico consolidato (allegato A) e dallo stato patrimoniale consolidato (allegato B);

ESAMINATA la proposta di relazione sulla gestione consolidata nel 2017, che comprende anche la nota integrativa (allegato C);

PRESO ATTO che il risultato economico d'esercizio consolidato al 31/12/2017 (utile) è pari ad € 541.072,53;

PRESO ATTO che il totale dell'attivo dello stato patrimoniale consolidato al 31/12/2017, pari ad € 21.705.756,95, pareggia con il totale del passivo (comprensivo del patrimonio netto);

RITENUTO di poter procedere all'approvazione dello schema di bilancio consolidato del Comune di Castello di Godego al 31/12/2017, per la successiva approvazione del Consiglio Comunale entro il 01/10/2018, termine non perentorio;

VISTO gli art. 11-bis e seguenti del D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il principio contabile 4/4 allegato al D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267;

ACQUISITI il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere contabile espressi ai sensi degli artt. 147 bis c. 1 e 49 c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000 del responsabile del servizio finanziario;

CON VOTI favorevoli unanimi legalmente resi

DELIBERA

1. di approvare lo schema di bilancio consolidato del Comune di Castello di Godego al 31/12/2017, costituito:
 - a) dallo schema di conto economico consolidato (allegato "A"), redatto secondo il modello di cui all'allegato n. 11 del D.Lgs. n. 118/2011;
 - b) dallo schema di stato patrimoniale consolidato (allegato "B"), redatto secondo il modello di cui all'allegato n. 11 del D.Lgs. n. 118/2011;
 - c) dallo schema di relazione sulla gestione consolidata, che comprende la nota integrativa (allegato "C");
2. di dare atto che nello stato patrimoniale del rendiconto di gestione 2017, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 27/04/2018, sono valorizzati i patrimoni netti delle partecipate, sulle quali il Comune di Castello di Godego non esercita un controllo di diritto e di fatto, per un valore pari alla corrispondente quota percentuale detenuta e che conseguentemente tale quota è stata rettificata in diminuzione in sede di redazione del bilancio consolidato 2017 del Comune di Castello di Godego, per evitare di essere computata due volte;
3. di trasmettere copia della presente deliberazione:

- ai Capigruppo consiliari, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, dando atto che tale procedura è assorbente dall'obbligo di cui all'art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- al Revisore dei conti unico per l'emissione del parere di competenza che dovrà corredare la proposta di delibera di approvazione del bilancio consolidato 2017 del Comune di Castello di Godego da parte del Consiglio Comunale.

LA GIUNTA COMUNALE

CON VOTI favorevoli unanimi legalmente resi dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

<p style="text-align: center;">Il Presidente BARICHELLO ENRICO</p> <p><small>(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 80/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)</small></p>	<p style="text-align: center;">Il VICE SEGRETARIO COMUNALE Dott. Zen Giorgio</p> <p><small>(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 80/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)</small></p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	1.796.640,66	1.647.873,93		
2	Proventi da fondi perequativi	487.722,50	477.396,17		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	564.139,87	531.693,08		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	164.813,45	135.141,75		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	399.326,42	396.551,33		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.789.295,17	1.874.367,44	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	52.878,61	36.227,55		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	661.403,95			
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	1.075.012,61	1.838.139,89		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione			A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	170.060,52	16.211,14	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.528.349,41	388.987,75	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		6.336.208,13	4.936.529,51		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	229.728,75	182.711,11	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	2.048.022,36	1.394.392,26	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	137.875,58	114.258,52	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	580.327,30	437.375,60		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	577.327,30	434.375,60		
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>				
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	3.000,00	3.000,00		
13	Personale	1.449.936,97	1.318.596,55	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	878.548,24	876.354,07	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	117.568,55	35.969,05	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	584.668,65	58.898,62	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>		724.405,54	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	176.311,04	57.080,86	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-9.729,53	-3.570,41	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	3.999,62	11.216,33	B12	B12
17	Altri accantonamenti	65.800,69	80.298,80	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	208.875,53	154.513,30	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		5.593.385,51	4.566.146,13		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		742.822,62	370.383,38		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	25.114,77		C15	C15
a	<i>da società controllate</i>				
b	<i>da società partecipate</i>	25.114,77			
c	<i>da altri soggetti</i>				
20	Altri proventi finanziari	17.151,98	15.362,19	C16	C16
Totale proventi finanziari		42.266,75	15.362,19		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	69.594,73	84.098,92	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	50.032,61	81.945,96		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	19.562,12	2.152,96		
Totale oneri finanziari		69.594,73	84.098,92		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-27.327,98	-68.736,73		

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni		12.870,83	D18	D18
23	Svalutazioni	15,28	13,33	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	-15,28	12.857,50		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	216.554,22	174.760,10	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>				
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	132.963,65	52.128,43		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	33.914,26	44.807,67		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	49.676,31	77.824,00		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>				
	Totale proventi straordinari	216.554,22	174.760,10		
25	Oneri straordinari	289.940,52	135.111,31	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>				
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	289.940,52	135.111,31		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>				E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>				E21d
	Totale oneri straordinari	289.940,52	135.111,31		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-73.386,30	39.648,79		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	642.093,06	354.152,94		
26	Imposte (*)	101.020,53	112.588,89	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	541.072,53	241.564,05	E23	E23
28	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI				

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE				A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)					
B) IMMOBILIZZAZIONI					
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				BI	BI
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	5,39	6,95	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	2.562,78	2.435,27	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	6.948,29	6.128,36	BI4	BI4
	5 Avviamento	4.073,57		BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	128.107,74	155.563,52	BI6	BI6
	9 Altre	401.744,43	417.323,40	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	543.442,20	581.457,50		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	7.208.600,45	6.558.492,36		
	1.1 Terreni	110.706,62	129.999,22		
	1.2 Fabbricati	6.831,00	58.312,00		
	1.3 Infrastrutture	6.627.829,70	5.895.281,05		
	1.9 Altri beni demaniali	463.233,13	474.900,09		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	9.723.341,64	9.387.139,30		
	2.1 Terreni	565.160,85	519.561,96	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	7.668.452,25	7.788.546,46		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	1.261.166,89	903.477,90	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	151.081,50	120.199,25	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	23.509,23	2.620,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	28.724,92	22.372,08		
	2.7 Mobili e arredi	3.365,15	2.779,04		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	21.880,85	27.582,61		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	349.431,91	810.441,77	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	17.281.374,00	16.756.073,43		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	219.999,52	334.923,13	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	219.477,03	237.286,28	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	522,49	97.636,85		
	2 Crediti verso	93.252,00	255.886,32	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche		2.386,36		
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	93.252,00	253.499,96	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	313.251,52	590.809,45		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	18.138.067,72	17.928.340,38		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<u>Rimanenze</u>	46.160,15	39.005,09	CI	CI
	Totale rimanenze	46.160,15	39.005,09		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	362.442,69	28.596,25		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	362.442,69	18.021,00		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>		10.575,25		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	190.517,17	27.203,87		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	51.290,61	21.825,87		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	139.226,56		CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>		5.378,00		
3	Verso clienti ed utenti	969.781,33	805.519,92	CII1	CII1
4	Altri Crediti	371.068,88	144.447,54	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	118.941,78	82.564,71		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	252.127,10	61.882,83		
	Totale crediti	1.893.810,07	1.005.767,58		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			CIII6	
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	797.478,60	1.159.624,27		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	797.478,60	1.159.624,27		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	783.411,93	812.089,49	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	299,16	390,12	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	1.581.189,69	1.972.103,88		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.521.159,91	3.016.876,55		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	3.811,32	5.235,98	D	D
2	Risconti attivi	42.718,00	62.245,44	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	46.529,32	67.481,42		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	21.705.756,95	21.012.698,35		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	-1.634.113,20	4.987.191,74	AI	AI
II	Riserve	15.209.290,83	8.048.520,12		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	4.623.464,62	4.026.846,20	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	3.090.717,67	2.955.204,90	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	1.183.802,32	1.066.469,02		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	6.311.306,22			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	541.072,53	241.564,05	AIX	AIX
Patrimonio netto complessivo della quota di pertinenza di terzi		14.116.250,16	13.277.275,91		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi					
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi					
Patrimonio netto di pertinenza di terzi					
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		14.116.250,16	13.277.275,91		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte	1.337,37	529,58	B2	B2
3	Altri	208.268,38	154.905,65	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		209.605,75	155.435,23		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		68.028,28	68.096,71	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		68.028,28	68.096,71		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	2.521.618,07	2.680.351,51		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	442.941,40	487.032,12	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	737.274,27	635.769,80	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	1.341.402,40	1.557.549,59	D5	
2	Debiti verso fornitori	865.898,69	1.221.187,88	D7	D6
3	Acconti	984,89	2.043,02	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	423.807,43	192.991,96		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	191.951,63	172.495,62		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	424,76		D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	231.431,04	20.496,34		
5	Altri debiti	354.995,11	204.429,62	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	37.015,50	42.793,23		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	26.545,10	27.241,15		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	291.434,51	134.395,24		
TOTALE DEBITI (D)		4.167.304,19	4.301.003,99		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	10.422,53	14.259,66	E	E
II	Risconti passivi	3.134.146,04	3.196.626,85	E	E
1	Contributi agli investimenti	1.896.325,08	3.102.213,14		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	1.893.404,16	2.921.999,73		
b	<i>da altri soggetti</i>	2.920,92	180.213,41		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	1.237.820,96	94.413,71		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		3.144.568,57	3.210.886,51		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		21.705.756,95	21.012.698,35		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		523.984,05	200.747,68		
2) Beni di terzi in uso					
3) Beni dati in uso a terzi		67.496,50	73.661,92		
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		100.606,35	100.606,34		
5) Garanzie prestate a imprese controllate					
6) Garanzie prestate a imprese partecipate		10.980,00	3.659,99		
7) Garanzie prestate a altre imprese		937,95	1.340,44		
TOTALE CONTI D'ORDINE		704.004,85	380.016,37		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(2) non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO
(Provincia di Treviso)

**RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA E NOTA INTEGRATIVA AL
BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2017**
(art. 11-bis, comma 2, lettera a), D.Lgs. n. 118/2011)

(approvata con deliberazione consiliare n. _____ del _____) _____ 1

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Negli ultimi anni gli enti locali hanno cercato di soddisfare i bisogni dei cittadini e degli utenti utilizzando tutti i modelli organizzativi e gestionali disponibili: aziende speciali, istituzioni, società, ecc.

Il legislatore ha più volte manifestato la volontà di rendere sempre più trasparenti e verificabili, anche da parte dei cittadini, le gestioni dell'ente locale inteso come gruppo composto dall'ente locale stesso e dai suoi enti strumentali ed operativi esterni.

Si pensi ai primi tre commi dell'art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000:

- “1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.
2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.
3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.”

Si pensi altresì all'art. 11, comma 6, lettera j), del D.Lgs. n. 118/2011:

- “6. La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione illustra:

...

- j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;

...”

Ancora, si considerino i commi da 550 a 555 dell'art. 1 della legge n. 147/2013:

- “550. Le disposizioni del presente comma e dei commi da 551 a 562 si applicano alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sono esclusi gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché le società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate.
551. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 550 presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultatosi intende la differenza tra valore

e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.

552. Gli accantonamenti di cui al comma 551 si applicano a decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017:

a) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016. Qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera b);

b) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

553. A decorrere dall'esercizio 2014 i soggetti di cui al comma 550 a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza. Per i servizi pubblici locali sono individuati parametri standard dei costi e dei rendimenti costruiti nell'ambito della banca dati delle Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n.196, utilizzando le informazioni disponibili presso le Amministrazioni pubbliche. Per i servizi strumentali i parametri standard di riferimento sono costituiti dai prezzi di mercato.

554. A decorrere dall'esercizio 2015, le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.

555. A decorrere dall'esercizio 2017, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, i soggetti di cui al comma 554 diversi dalle società che svolgono servizi pubblici locali sono posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio. In caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro il predetto termine, i successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione comporta responsabilità erariale dei soci.”

Inoltre, si consideri l'art. 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112/2008:

“Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di

attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera”.

Infine, si legga l'ultimo periodo dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge n. 90/2014:

“Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo”.

La normativa di riferimento per l'elaborazione, l'esame e l'approvazione del bilancio consolidato degli enti locali con i bilanci dei propri organismi ed enti strumentali e delle società controllate e partecipate è dettata dal legislatore nelle seguenti disposizioni:

- art. 151, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000:

“8. Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;

- art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000:

“1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

3. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017”.

- art. 147-quater, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000:

“4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”.

- gli articoli da 11-bis a 11-quinquies del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
articolo 11-bis

“1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.

2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

- a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
- b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.

4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione.”

articolo 11-ter

“1. Si definisce ente strumentale controllato di una regione o di un ente locale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

- a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;

- b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;
 - e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante.
2. Si definisce ente strumentale partecipato da una regione o da un ente locale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni di cui al comma 1.
3. Gli enti strumentali di cui ai commi 1 e 2 sono distinti nelle seguenti tipologie, corrispondenti alle missioni del bilancio:
- a) servizi istituzionali, generali e di gestione;
 - b) istruzione e diritto allo studio;
 - c) ordine pubblico e sicurezza;
 - d) tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali;
 - e) politiche giovanili, sport e tempo libero;
 - f) turismo;
 - g) assetto del territorio ed edilizia abitativa;
 - h) sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente;
 - i) trasporti e diritto alla mobilità;
 - j) soccorso civile;
 - k) diritti sociali, politiche sociali e famiglia;
 - l) tutela della salute;
 - m) sviluppo economico e competitività;
 - n) politiche per il lavoro e la formazione professionale;
 - o) agricoltura, politiche agroalimentari e pesca;
 - p) energia e diversificazione delle fonti energetiche;
 - q) relazione con le altre autonomie territoriali e locali;
 - r) relazioni internazionali.”

articolo 11-quater

- “1. Si definisce controllata da una regione o da un ente locale la società nella quale la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:
- a) il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - b) il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole.
2. I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante.
3. Le società controllate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali.

4. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015-2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate degli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentari.”

articolo 11-quinquies

“1. Per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società nella quale la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

2. Le società partecipate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali.

3. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione.”

Art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011, attinente ai principi contabili generali e applicati;

Principi generali o postulati (allegato n. 1 al D.Lgs. n. 118/2011);

Principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria (allegato n. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011);

Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011);

Schema di bilancio consolidato (allegato n. 11 al D.Lgs. n. 118/2011),

GRUPPO “AMMINISTRAZIONE PUBBLICA” DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO E MODALITA' DI CONSOLIDAMENTO

6

LE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO

PRESO ATTO che le partecipazioni dirette in enti, aziende e società detenute dal Comune di Castello di Godego al 31/12/2017, sono le seguenti:

	RAGIONE SOCIALE	% PARTECIPAZ. COMUNE	% PARTECIPAZ. PUBBLICA
1	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL (A.T.S. SRL)	1,5542%	100%
2	CONSIGLIO DI BACINO PRIULA	1,22%	100%
3	CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE (ATO)	0,84%	100%
4	MOBILITA' DI MARCA SPA (MOM SPA)	0,62%	82,56%

In considerazione degli artt. da 11-bis a 11-quinquies del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e del punto 2 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011), gli enti sopra elencati che devono essere inseriti nel gruppo “amministrazione pubblica” del Comune di Castello di Godego, che alla data attuale, sono:

ELENCO		
GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO – ANNO 2017		
N.	RAGIONE SOCIALE	QUOTA DI PARTECIPAZ.
1	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL (ATS SRL)	1,5542%
2	CONSIGLIO DI BACINO PRIULA	1,22%

- il principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria (allegato n. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011);
- il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011).

Il Comune capogruppo deve altresì utilizzare lo schema predisposto nell'allegato n. 11 al D.Lgs. n. 118/2011.

Ai sensi del punto 4.4 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011), il consolidamento dei bilanci può essere effettuato attraverso due diversi metodi:

- ✓ il **metodo integrale**, che consiste nell'aggregare l'intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società controllate;
- ✓ il **metodo proporzionale**, che consiste nell'aggregare l'importo in misura proporzionale alla quota di partecipazione con riferimento ai bilanci delle società partecipate e degli enti strumentali partecipati.

Il Comune di Castello di Godego ha utilizzato il metodo proporzionale.

In considerazione del fatto che nel gruppo "amministrazione pubblica" del Comune di Castello di Godego è presente, oltre al Comune capogruppo, il Consorzio Bacino Priula e l'Altro Trevigiano Servizi Srl, il consolidamento del bilancio al 31 dicembre 2017 è stato effettuato utilizzando il metodo proporzionale.

ELIMINAZIONE DELLE OPERAZIONI INFRAGRUPPO

Ai sensi del punto 4.2 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011), il bilancio consolidato deve includere solamente le operazioni che i componenti inclusi nel gruppo "amministrazione pubblica" hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo stesso. Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che esso deve riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria, nonché economica, e le sue variazioni, di un'unica entità composta da una pluralità di soggetti giuridici legati tra loro.

Lo stesso punto 4.2 prescrive pertanto di eliminare in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci tra i soggetti giuridici componenti il gruppo "amministrazione pubblica", perché essi costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo stesso; infatti, qualora tali operazioni infragruppo non fossero correttamente eliminate, i saldi consolidati risulterebbero accresciuti in maniera non corretta.

L'elenco delle operazioni infragruppo che sono state eliminate, costituendo rettifiche all'aggregazione dei dati contabili, è il seguente:

1) nell'attivo dello stato patrimoniale aggregato, alla voce "Partecipazioni in imprese partecipate" e "Partecipazioni in altre imprese" (anche se queste ultime fanno sempre

capo ad imprese partecipate dal Comune di Castello di Godego) delle “Immobilizzazioni finanziarie”, sono state eliminate voci contabili per euro 549.158,52 nel 2017, pari alla quota del patrimonio netto del Comune di Castello di Godego nelle tre società partecipate che qui si consolidano;

2) d'altra parte, dal patrimonio netto aggregato, alla voce “Fondo di dotazione”, sono state eliminate voci contabili per lo stesso importo complessivo di quanto indicato al punto 1), in quanto trattasi delle stesse partite contabili di cui al punto 1) viste dalla parte della altre due partecipate;

3) nel passivo dello Stato Patrimoniale è stata aumentata la voce di debito verso società partecipate della partecipata Consorzio di Bacino Priula (Contarina Spa) in quanto vi era una discrepanza (pari ad € 11.964,00) nella riconciliazione tra crediti e debiti reciproci al 31/12/2017 tra la Capogruppo Comune di Castello di Godego e Contarina Spa dovuta ad una tardiva comunicazione di quest'ultima società avvenuta quando il rendiconto 2017 del Comune di Castello di Godego era già stato approvato;

4) nel Conto Economico è stato aumentato di tale importo la voce “Altri oneri finanziari” della partecipata Consorzio di Bacino Priula e correlativamente diminuito nel passivo dello Stato Patrimoniale, relativamente sempre al Consorzio di Bacino Priula il risultato economico di esercizio.

IL BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO “AMMINISTRAZIONE PUBBLICA” DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO PER L'ESERCIZIO 2017

Questa relazione è stata predisposta, oltre che obblighi di legge, anche per consentire una migliore comprensione dell'elaborazione dello schema del bilancio consolidato dell'esercizio 2017, corredato da:

✓ conto economico consolidato

✓ stato patrimoniale attivo, passivo e patrimonio netto consolidato

che viene approvato contestualmente alla presente relazione e nota integrativa.

Castello di Godego, 20/09/2017